

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI DECISIONE NELLE PROCEDURE COMUNALI DI NATURALIZZAZIONE

IL MUNICIPIO DI LOCARNO

richiamati gli art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952, l'art. 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994,

risolve quanto segue:

Art. 1 Principi

Le tasse di decisione sulle domande relative alla concessione dell'attinenza comunale sono stabilite sulla base delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 2 Importi

¹A dipendenza del tipo di procedura sono prelevate le seguenti tasse:

- pratica di naturalizzazione agevolata: Fr. 250.--
- pratica di naturalizzazione per confederati: Fr. 250.--
- pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame: Fr.1000.--
- pratica di naturalizzazione ordinaria con esame: Fr.1300.--

²La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

³La restituzione della tassa di decisione è esclusa salvo nel caso di ritiro della domanda. In questo caso si dà luogo a una restituzione proporzionale a dipendenza dello stadio in cui si trova la procedura al momento del ritiro.

Art. 3 Pagamento

Le tasse sono riscosse anticipatamente e devono essere pagate entro i termini stabiliti. Resta riservata l'emissione di un importo supplementare nel caso previsto dall'art. 2 cpv. 2.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2006 e si applica alle nuove procedure e a quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata la tassa.

IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione municipale del 14 febbraio 2006.
Pubblicata a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC durante il periodo dal 16 febbraio al 3 marzo 2006.